

OTTAVA COMMISSIONE

Delega ai Presidenti dei Tribunali per la sorveglianza sugli Uffici del giudice di pace.

(Circolare n.8029 del 27 maggio 1995)

Nella seduta consiliare del 25 maggio 1995 è stata adottata la seguente delibera:

“Il Consiglio,

Considerato,

1) che la legge 21 novembre 1991 n. 374 istitutiva del giudice di pace è stata successivamente modificata anche in relazione ai requisiti per la nomina;

2) che il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è tenuto alla osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari;

3) che, a sensi dell'art. 17 della citata legge la competenza del giudice di pace riguarda materie di importanza e delicatezza indubbia sia sotto il profilo del diritto sostantivo trattato e sia sotto quello procedurale;

4) che, a sensi dell'art. 16 della legge la sorveglianza sugli uffici del giudice di pace è esercitata dal Consiglio Superiore della Magistratura con possibilità di delega al Presidente del tribunale territorialmente competente;

5) che appare del tutto opportuno conferire la delega in oggetto a detto magistrato soprattutto in considerazione della più immediata possibilità di controllo da esercitarsi nell'ambito della sua competenza territoriale;

6) che al potere-dovere di sorveglianza previsto dal citato art. 16 ben si correla la possibilità già autonomamente riconosciuta al presidente del tribunale di affidare temporaneamente la reggenza dell'Ufficio al giudice di pace di un ufficio contiguo ex art. 3, comma secondo, legge 21 novembre 1991, n. 374,

delibera

che, ai sensi dell'art.16 della L.21 novembre 1991 n.374 venga conferita delega ai Presidenti dei Tribunali di esercitare la sorveglianza sui giudici di pace ricompresi nei limiti della competenza territoriale di ogni tribunale”.